

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALESSI, LO GIUDICE, DI ROCCO e BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1965

Modifica dell'articolo 6 del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469, relativo alle punizioni ed ai giudizi disciplinari degli insegnanti elementari

ONOREVOLI SENATORI. — La revisione proposta riguarda *soltanto* l'istituto della applicazione automatica, inappellabile, della interdizione scolastica perpetua, al di fuori di qualsiasi procedimento, per riportarne l'ambito di applicazione nel clima nuovo, non improntato al particolare autoritarismo e alle direttive razziali che caratterizzavano il regime sotto il cui imperio venne emanato il Regolamento sulle punizioni degli insegnanti elementari.

Sanzione che si applica con semplice decreto del Provveditore.

Il rigore drastico dell'istituto è direttamente collegato a sentenze di condanna del Magistrato penale. Ora il vigente articolo 6, di cui si propone la riforma, ha una dizione censurabile: *a)* nella sua stesura formale; *b)* nella sistematica; *c)* ed infine nel suo contenuto: sì da porre in evidenza difficoltà interpretative da una parte e contraddizioni dall'altra.

Il regime dell'articolo 6 del vigente Regolamento è informato a confusi criteri della sistematica; mentre da un canto non viene rilevata la particolare incidenza, nella consi-

derazione dell'insegnante, della condanna per reati che offendono il buon costume, la moralità, il senso civico, invece viene praticato un particolare rigore autoritario per i beni che nella concezione del passato regime si consideravano preminenti: e cioè la stirpe e la fede pubblica.

Per i primi (aborto, lesioni aggravate eccetera), deve osservarsi che non vi è alcun apprezzabile motivo perchè vengano, nella nostra materia, a ricevere una considerazione diversa dai reati contro la persona.

Per i secondi, deve rilevarsi che vi sono molte fattispecie legali nelle quali è assente il « danno » e pur resta fermo il reato (articoli 476, 477, 478, 479 del Codice penale eccetera); ve ne sono altre che implicano il danno, ma costituiscono ipotesi criminose il cui accertamento è di competenza del Pretore, data la loro tenuità (articoli 480, 484, 485, 486 del Codice penale eccetera), quando non sono punite addirittura con la sola multa (articoli 481, 482, 484 del Codice penale eccetera).

Ecco perchè, pur rilevandone l'importanza, tuttavia il nuovo disegno di legge prescri-

ve che le condanne del giudice penale producano *de jure* la interdizione automatica assoluta, solo quando la pena inflitta sia stata non inferiore ad 1 anno (minimo editale del reato di falso in atto pubblico, senza attenuanti) e non sia stata concessa la condanna condizionale. Per gli altri casi, viene prescritto l'ordinario procedimento disciplinare e l'esame di merito.

A) Evidentemente, la gravità della condanna penale e la sua incompatibilità assoluta, inemendabile con la funzione educativa dell'insegnante elementare, può risultare da tre elementi:

1) dal tipo del reato;

2) dalla gravità della pena inflitta, indiziante della particolare intensità criminosa, oggettiva e soggettiva, del reato;

3) dalla molteplicità delle condanne, rivelatrice della indole del soggetto.

Pertanto sembra che dai precedenti che importino la automatica ed inappellabile interdizione scolastica perpetua, debbansi escludere, anzitutto le condanne per delitto colposo o per contravvenzione.

1) Quanto alla prima categoria di reati, si debbono menzionare quelli che, di per sè, già indicano una condotta civica assolutamente incompatibile con la funzione dell'insegnante; e, perciò, in tale categoria sono stati compresi i delitti previsti e puniti nel titolo primo, Libro secondo del Codice penale, e cioè, i delitti contro lo Stato e contro i diritti politici del cittadino: come quelli che rivelano la personalità antinazionale ed anticivica dell'autore che, in ogni caso, se commessi, determinano la interdizione scolastica perpetua.

2) La seconda categoria di delitti è rappresentata da quelli compresi nel titolo quarto e nel titolo nono del Libro secondo del Codice penale e, cioè, i delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti, nonché i delitti contro la moralità ed il buon costume, ed infine, i delitti contro la famiglia: come quelli che, *se non assolutamente*, ma certamente nel maggior numero dei casi, rivelano un personalità antisociale ed immo-

rale dell'autore, contrastante con i compiti educativi della infanzia.

Si dice *relativamente*, per eliminare quei casi lievi in cui il contrasto possa dare luogo, non alla interdizione perpetua « automatica », bensì al procedimento disciplinare destinato all'esame di merito del caso.

E, perciò, nel presente disegno di legge si limita l'applicazione dell'interdizione automatica solo ai casi in cui la pena inflitta risulti superiore a sei mesi ed il Giudice non abbia creduto di applicare la sospensione condizionale della pena che, come si sa, è causa estintiva del reato, sia pure dopo cinque anni.

Nella superiore categoria ricadono i delitti contro la pubblica amministrazione e, come si disse, contro la pubblica fede, nonché contro il patrimonio, anch'essi *relativamente*, e cioè, quando sia stata inflitta una pena superiore ad un anno ed il Giudice non l'abbia condizionalmente sospesa.

3) Nella terza categoria, tutte le altre condanne penali.

Il criterio assunto per farne conseguire la interdizione perpetua scolastica automatica è soltanto quello della *quantità complessiva di pena inflitta*, e cioè una pena complessiva superiore a tre anni di reclusione, che manifestamente importa una gravità particolare del delitto accertato.

B) Uno *status* speciale, in riforma del precedente articolo 6, viene previsto, come si è detto, per le condanne sospese condizionalmente, in quanto tale pronuncia del Magistrato importa una valutazione oggettiva e soggettiva che esclude, di per sè, l'applicazione automatica della interdizione scolastica perpetua, per la « *contraddizione che non consente* »; poichè la sospensione condizionale della pena può essere disposta dal Giudice soltanto nei casi lievi (articolo 133 del Codice penale) e solo quando il Giudice abbia ritenuto presumersi che l'autore non tornerà a violare la legge (articoli 163 e 164 del Codice penale); il che, come si vede, contrasta con l'applicazione inesorabile dell'interdizione perpetua ed automatica.

C) L'articolo 2 mira a creare la condizione di parità per tutti i cittadini e consente che coloro, contro i quali sia stata dichiarata la interdizione scolastica perpetua, in modo automatico, vale a dire senza procedimento disciplinare, possano porre rimedio alla loro *abnorme* situazione giuridica, *nei casi in cui tale interdizione sia stata dichiarata fuori dei casi previsti nel presente disegno di legge*. E ciò in analogica, anzi conseguente applicazione dell'articolo 2 del Codice penale, che regola la successione delle leggi penali nel

tempo. Per tali casi, e solo per tali casi, viene previsto l'istituto di revoca del decreto del Provveditore, col contemporaneo inizio del procedimento disciplinare. In tal modo, la autorità competente (Consiglio di disciplina) esaminerà il caso concreto, applicando la interdizione scolastica o le altre misure minori previste dall'articolo 1 del Regolamento, secondo il giudizio che trarrà della gravità o lievità dei fatti accertati con la sentenza del Magistrato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 6 del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469, è sostituito dal presente articolo:

« Incorre nell'interdizione scolastica perpetua, esclusa qualsiasi procedura disciplinare, l'insegnante elementare che abbia riportato:

a) condanna per i delitti previsti e puniti nel titolo I, Libro II del Codice penale;

b) condanna alla pena della reclusione non inferiore a sei mesi per delitti contro il sentimento religioso, contro la pietà dei defunti e contro la moralità pubblica ed il buon costume e contro la famiglia;

c) condanna alla pena non inferiore ad un anno per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio;

d) una o più condanne alla pena complessiva della reclusione per una durata non inferiore a tre anni, per qualsiasi delitto, esclusi i colposi.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui la pena sia stata sospesa a termini degli articoli 163 e 164 del Codice penale.

La dichiarazione di interdizione è fatta dal Provveditore agli studi con suo decreto, di cui deve essere data notizia all'interessato ed al Ministero ».

**Art. 2.**

Coloro che siano incorsi nell'interdizione scolastica perpetua, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469 — potranno proporre al Ministero della pubblica istruzione istanza di revoca del decreto del Provveditore con cui venne dichiarata la interdizione, se la condanna o le condanne riportate non risultino comprese in quelle menzionate nell'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro, vagliate le circostanze, disporrà, con la revoca del decreto del Provveditore, l'invio del suo decreto di revoca alla Commissione di disciplina presso il Provveditorato agli studi competente per territorio, ai fini della istituzione del procedimento disciplinare ai sensi degli articoli 1, 4 e seguenti del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469. Il termine di prescrizione per tali procedimenti decorre dalla data di revoca del decreto del Provveditore agli studi dichiarativo della interdizione scolastica perpetua.